

Edilizia e Territorio

Gare, cartellino rosso anche per reati giudicati in 1° grado: l'elenco nelle nuove linee guida Anac

30 ottobre 2017 - Mauro Salerno

Sono gravi illeciti professionali le condanne non definitive per reati fallimentari, societari, tributari, urbanistici e contro la Pa

Via dalle gare gli imprenditori condannati, anche solo in primo grado, per una serie di reati societari e tributari, fallimentari, urbanistici e contro la pubblica amministrazione. La novità più rilevante della versione definitiva delle linee guida sui gravi illeciti professionali, che le stazioni appaltanti devono valutare ai fini dell'esclusione delle imprese dalle gare, è la definizione precisa dei reati che possono portare all'esclusione anche se non accertati in via definitiva con una sentenza della Cassazione. Una bussola per le stazioni appaltanti che servirà anche a ridimensionare i rischi di comportamenti disomogenei o arbitrari degli enti pubblici.



[Il testo delle nuove Linee guida n.6 aggiornate alla luce delle correttivo appalti \(Dlgs 56/2017\) è stato approvato la settimana scorsa dall'Anac. Il provvedimento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.](#)

Le linee guida servono a circoscrivere i comportamenti delle imprese che possono compromettere il rapporto di fiducia con la stazione appaltante e portare all'esclusione dalla gara. Si tratta dei comportamenti previsti dall'articolo 80, comma 5 lettera c) del nuovo codice che fa riferimento a «gravi illeciti professionali» e propone un elenco dei casi valutabili dalle amministrazioni: dalle carenze di esecuzione di un precedente appalto arrivate fino alla risoluzione del contratto, alle condanne di risarcimento del danno, fino ai tentativi di influenzare le decisioni della Pa in gara o l'omissione di informazioni necessarie al corretto svolgimento della

procedura di gara.

Rispetto al testo licenziato a novembre 2016 la novità più rilevante è l'elenco dei reati che devono essere valutati dalle stazioni appaltanti ai fini dell'esclusione anche se accertati sulla base di una condanna non definitiva, dunque anche sulla base di una sentenza di primo grado.

Si tratta in particolare dei reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito), dei reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio e dei reati previsti dal Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa dell'esocietà. Il cartellino rosso potrà scattare sulla base di una condanna definitiva anche per il reato di esercizio abusivo della professione e per alcuni reati urbanistici come la realizzazione dei lavori in totale difformità o assenza di permesso di costruire, la lottizzazione abusiva e la realizzazione di lavori senza permesso sui beni tutelati. Infine, potrà essere motivo di esclusione anche una condanna in primo grado per reati contro la Pa come la turbata libertà degli incanti, la turbata scelta del contraente, l'inadempimento contrattuale o l'astensione dagli incanti e, da ultimo, la frode nelle forniture alla pubblica amministrazione.

Potranno portare all'esclusione anche i provvedimenti comminati dall'Antitrust e dall'Anac. Mentre, con l'ultima versione delle linee guida, l'Autorità ha circoscritto la rilevanza dei provvedimenti di applicazione delle penali, ritenendo ostativi quelli che, singolarmente o cumulativamente, raggiungono un importo pari all'1% dell'importo del contratto. Una scelta che allinea le linee guida alle previsioni del codice dove viene attribuita rilevanza alla gravità dell'illecito.

Le linee guida poi chiariscono che le stazioni appaltanti devono segnalare all'Anac i gravi illeciti di cui vengono a conoscenza, ricordando che la mancata segnalazione può portare all'applicazione di sanzioni fino a 50mila euro. Alle imprese tocca invece autodenunciarsi, segnalando nel Dgue tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico dell'Anac. Anche in questo caso il rischio è l'applicazione di multe salate. Anche le Soa sono chiamate a valutare l'affidabilità dei comportamenti delle imprese in fase di attestazione e giudicano (come devono fare anche le stazioni appaltanti in contraddittorio con l'impresa) anche l'attendibilità delle misure di self cleaning eventualmente messe in campo dalle società per rimettersi in carreggiata.

Quanto alla durata dell'interdizione alle gare - un punto che ha innescato anche una dialettica con il Consiglio di Stato - le nuove linee guida si allineano alle sanzioni previste dal codice per le cause di esclusione automatica dalle gare. Dunque l'impresa dovrà rimanere in panchina per cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria oppure per un periodo pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell'interdizione sarà invece pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto, in assenza di una sentenza penale di condanna. © RIPRODUZIONE RISERVATA